



FA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (di seguito denominata soggetto ospitante), con sede legale in Via Bellini, 16 – 00198 Roma codice fiscale n° 80218690586

E

RUFA Rome University of Fine Arts Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Ministero per l'università e la ricerca – per brevità di seguito denominata "RUFA"– con sede in Roma, Via Benaco 2, CAP 00199, legalmente rappresentata dal direttore arch. Fabio Mongelli domiciliato per la carica ricoperta presso la sede di RUFA;

PREMESSO

che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura;

che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

Si conviene quanto segue: Articolo 1

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di orientamento e formazione presso il Soggetto ospitante, da parte di studenti che frequentano la RUFA.

Articolo 3

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti **non costituiscono**, ai sensi dell'art. 18,



comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte del tutor dell'Istituzione di cui al successivo art.8 della presente Convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.

Articolo 4

Il Soggetto ospitante, in applicazione al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche o integrazioni a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Articolo 5

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e il Soggetto proponente, predispongono un Progetto Formativo con il quale verranno specificate le modalità di tirocinio. Tale progetto sarà consegnato al Soggetto Ospitante contestualmente all'individuazione del candidato.

Le parti valuteranno una bozza del progetto formativo che sarà definito contestualmente all'individuazione del candidato e che andrà approvato formalmente dalla Direzione.

Articolo 6

Il Soggetto proponente, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Articolo 7

Il Soggetto Ospitante garantisce di :

- Nominare il tutor dell'istituzione che seguirà lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- Segnalare al Soggetto proponente qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi dell'Istituzione).

Articolo 8

Il Soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario.

Il Soggetto ospitante s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica del Soggetto Proponente.

Articolo 9

Il Soggetto Proponente e il Soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze raggiunte dal candidato, nonché a riconoscergli i CFA previsti nel piano di studio per il tirocinio curriculare.

Articolo 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Proponente alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante.

Articolo 11

La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua stipula.

Articolo 12

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che (competente sia il Foro di Roma).

Articolo 13

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di aver letto attentamente tutte le clausole e le disposizioni sopra trascritte che si ritengono approvate espressamente ed incondizionatamente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Roma li, ____/____/____

RUFA University of Fine Arts

IL DIRETTORE
Arch. Fabio Mongelli

**ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE
DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"**

IL PRESIDENTE
Dott. Gianni Letta
